

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE*

di Katia La Regina

(Professore Associato di diritto processuale penale – Università Giustino Fortunato)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I detenuti stranieri. – 3. Le donne in carcere. – 4. L'istruzione universitaria. – 5. La formazione professionale. – 6. Il teatro. – 7. Lo sport. – 8. Un'ultima riflessione.

1. È già stata evidenziata la centralità del ruolo dell'istruzione nell'ambito delle attività trattamentali. Ebbene, oggi possiamo affermare che, nel nostro Paese, tutte le variabili culturali possono trovare spazio all'interno di un carcere, ancorché in primo piano siano poste quelle relative al sistema scolastico e universitario. Per questo aspetto è di estremo interesse l'evoluzione che nel tempo ha subito la domanda di formazione universitaria perché, se negli anni immediatamente susseguenti alla riforma (l. n. 354, 1975), la richiesta vedeva prevalentemente come protagonisti i detenuti già studenti universitari, che proseguivano da singoli il loro percorso di formazione in rapporto con l'università di riferimento, in questi ultimi anni si è invece concretizzata la crescita di una domanda collettiva, soprattutto tra i detenuti con condanne medio-lunghe, ed è correlativamente cresciuta l'attenzione dell'università al mondo carcerario, sia attraverso la creazione dei Poli universitari, che mediante la costruzione di percorsi di studio mirati per gli studenti detenuti¹.

Se questo è lo stesso scenario che si è aperto rispetto alle scuole di primo e di secondo grado, in senso più generale, laddove si è riusciti a creare un ambiente di studio attraente e per certi aspetti gratificante, è accaduto che il livello della domanda culturale e della conseguente risposta formativa si è notevolmente innalzato².

Nonostante in questa cornice risulti centrale il tema della motivazione - perché è fondamentale creare «occasioni» che sappiano intercettare un interesse che si sta formando e che, dunque, ha solo bisogno di essere coltivato - dai lavori del Tavolo 9 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale è emerso che - sebbene sia

* È il testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti, che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

¹ Cfr., C. Cantone, *La cultura in carcere in Italia*, in *Economia della cultura*, 2013, n. 4, 425-426.

² Emblematica del fatto che, partendo da una formazione di base all'interno, si possano far emergere bisogni ulteriori e stimoli di tipo culturale, è l'esperienza che si registra nella Casa di reclusione di Padova in cui nasce il noto periodico, «*Ristretti orizzonti*», che vede una redazione composta per il 90% da detenuti.

elevato il bisogno d'istruzione e formazione espresso dalla popolazione ristretta - le risposte date dal sistema scolastico non sempre hanno centrato l'obiettivo del recupero della motivazione e del rientro in formazione.

Le ragioni di tale insuccesso sono da ricercare in un modello formativo e organizzativo che fa fatica a rispondere ai bisogni sia di tale utenza così particolare, che della società in cui essa dovrebbe rientrare a pieno titolo.

Dal punto di vista dell'offerta formativa, infatti, si evidenzia come i percorsi di istruzione siano poco rispondenti nei contenuti e negli esiti alle esigenze dell'utenza coinvolta. Il problema è legato alla rigidità dei percorsi di formazione, finalizzati esclusivamente all'acquisizione di un titolo di studio, secondo il dettato ordinamentale. Occorre invece partire dai bisogni che la persona esprime per costruire un'offerta formativa modulare, flessibile e personalizzata.

Quanto ai profili legati all'organizzazione, emerge che lo spazio per la scuola in carcere è spesso residuale e poco compatibile con le esigenze di studio: sovraffollamento nelle sezioni o nelle celle rispetto alle esigenze di studio, promiscuità nelle sezioni tra detenuti studenti e non studenti. Senza contare che gli strumenti sono molto scarsi: mancano testi scolastici, quaderni, penne, fotocopie, libri d'interesse e così via³.

Altro problema è che le classi in carcere, ancorché siano solitamente non molto numerose, sono estremamente eterogenee per composizione: nello stesso gruppo vi sono studenti provenienti da paesi diversi insieme a studenti italiani; i livelli di competenze linguistiche così come i percorsi di scolarizzazione pregressa di ciascun discente sono, dunque, molteplici con la conseguenza che risulta assai arduo trovare una linea didattica che possa accomunare studenti con esigenze così diverse.

2. In relazione a quest'ultimo profilo, molto difficile è la situazione dei detenuti stranieri, i quali hanno il bisogno di acquisire la padronanza della lingua italiana attraverso corsi di alfabetizzazione ancor prima di un'azione che favorisca una necessaria integrazione sociale e culturale.

In tale ultimo senso, peraltro, si esprime la delega per la modifica dell'ordinamento penitenziario contenuta nella legge 103/2017 tra i cui criteri direttivi vi è la «previsione di norme che favoriscano l'integrazione dei detenuti stranieri». Rispetto a questi ultimi - che al 30 aprile 2017 risultavano in una percentuale pari al 34,1% - l'esperienza detentiva importa un *quid pluris* in termini di afflittività dovuta all'isolamento personale, per la naturale difficoltà

³ Come si legge nei lavori del Tavolo tecnico, nonostante si registri un panorama contraddistinto da forti criticità, una nuova prospettiva si è aperta a seguito dell'approvazione del dPR n. 263/2012, che ha ridefinito l'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), che riuniscono insieme tutti i corsi della scuola dell'obbligo e d'istruzione secondaria, compresi quelli operanti negli Istituti di prevenzione e di pena. Tali percorsi, come previsto dall'art. 27 Cost., sono finalizzati alla rieducazione dei detenuti attraverso la ridefinizione del loro progetto di vita e, di conseguenza, della loro inclusione sociale e professionale.

rappresentata dalla barriera linguistica: basti pensare che le attività trattamentali all'interno del carcere sono svolte in italiano.

Per favorire realmente l'integrazione delle persone detenute - in sede di proposte per l'attuazione della delega - la Prof. Spagnolo ha condivisibilmente evidenziato la non opportunità di creare un regime differenziato per i detenuti stranieri, che potrebbe addirittura aumentare le difficoltà di integrazione. Occorre, piuttosto, consentire allo stesso di usufruire delle identiche opportunità rieducative e risocializzanti di cui godono i detenuti italiani. Per far ciò un essenziale intervento deve riguardare la valorizzazione della figura del mediatore culturale⁴. L'effettiva presenza del mediatore riuscirebbe a colmare tanto il *deficit* di comprensione del sistema giudiziario quanto il *deficit* linguistico. Inoltre, il mediatore potrebbe fare fronte alla difficoltà dei detenuti stranieri di mantenere i legami con il mondo esterno - data la difficoltà di mantenere contatti con le famiglie di origine - che è una delle maggiori problematiche che incontra il detenuto straniero. Ancora, il mediatore culturale non svolgerebbe la sua funzione solo a favore del detenuto straniero, operando tra l'altro quale interprete, ma anche per l'intera struttura penitenziaria, permettendo una più proficua comunicazione tra detenuti e tra questi e l'amministrazione penitenziaria.

3. Altra categoria per la quale si registrano considerevoli difficoltà sono le donne detenute. Qui il tema è quello della necessità di creare le condizioni per l'assicurazione della parità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale.

Forse anche a causa dell'esiguità della percentuale di donne detenute, rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive, si riscontra un'evidente difficoltà ad elaborare accorgimenti organizzativi e offerte trattamentali idonee a cogliere e valorizzare la specificità di questo segmento della popolazione carceraria⁵. Le detenute in Italia si trovano nella stragrande maggioranza in sezioni ricavate all'interno degli istituti maschili, essendo pochi gli istituti penitenziari esclusivamente femminili, e versano in una condizione di minoranza numerica che compromette l'equità nell'accesso alle opportunità trattamentali. La bassa incidenza statistica - parliamo di una percentuale tra il 4% e il 4,5% sulla popolazione detenuta totale - potrebbe far illudere di una maggiore attenzione istituzionale nel costruire percorsi di reinserimento sociale, ma nella pratica si trasforma in causa di discriminazione. La discriminazione non nasce da una consapevole volontà istituzionale, ma piuttosto dal fatto che c'è una organizzazione pensata per i grandi numeri.

⁴ P. Spagnolo, *Il mediatore culturale*, in G. Giostra - P. Bronzo, *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, Roma, 2017, 266.

⁵ Sul tema v., D. Di Cecca, *La detenzione femminile in Italia*, in *Un anno di carcere - XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, consultabile su www.antigone.it.

La minore capacità criminale non può, tuttavia, rivelarsi un fattore penalizzante all'interno del carcere. Le sezioni femminili negli istituti maschili non possono essere dei reparti marginali, in cui le donne hanno meno spazio vitale, meno locali comuni, meno strutture e minori opportunità rispetto agli uomini. È decisamente da auspicare un approccio propulsivo anche in relazione alla condizione della donna in carcere. Un approccio che riconosca anche le differenze di genere, introducendo «una specificità della detenzione femminile rispetto a quella maschile». Il motivo è semplice: «Lo stesso trattamento per donne e uomini non produce risultati equi».

Anche per questo aspetto, è pienamente condivisibile il primo approdo cui è giunto il lavoro degli Stati generali dell'esecuzione penale, che hanno evidenziato la necessità di predisporre un'offerta formativa non rigida né preconfezionata, ma modulare, flessibile e personalizzata.

La flessibilità, pertanto, è la prima regola. Essa implica la messa al centro della persona con le sue specificità (età, genere, appartenenza sociale e culturale, aspirazioni, interessi, esperienze, etc.). Si tratta di un obiettivo da veicolare attraverso metodologie didattiche che siano capaci di valorizzare alcuni aspetti fondamentali, tra cui:

- 1) tecniche esperienziali e narrative, che consentono di conoscere meglio la persona, di mettere a fuoco le esperienze di ciascuno e di sviluppare percorsi in linea con quanto emerso;
- 2) percorsi basati sulla realtà, che consentano di percepire l'utilità immediata e concreta delle competenze acquisite nella prospettiva di un successivo ruolo sociale e lavorativo/professionale;
- 3) percorsi che tengano conto dei bisogni espressi e degli interessi, per rafforzare la motivazione e la conseguente responsabilità rispetto al percorso formativo avviato.

Tutto ciò però non implica che in carcere debbano fare ingresso "docenti speciali"; al contrario, si deve trattare di docenti opportunamente formati e consapevoli di operare in un contesto complesso. In altri termini di docenti in possesso di una formazione adeguata e coerente sia con il contesto interno e sia con le esigenze di una società moderna e in continua evoluzione.

4. Il diritto allo studio universitario non è limitato dalla sentenza di condanna, né deve essere impedito, di fatto, dall'esecuzione della condanna medesima. In questa cornice la questione centrale non è tanto quella della ricerca di una motivazione, quanto piuttosto quello della predisposizione di una adeguata organizzazione; è innegabile, infatti, che la condizione di detenzione possa costituire un grave ostacolo sostanziale alla piena realizzazione di quel diritto, soprattutto perché la formazione avanzata presuppone il libero accesso a risorse come biblioteche e strumenti informatici non sempre facilmente accessibili in carcere. La condizione di privazione della libertà personale, e il carcere in particolare, creano per loro stessa natura l'impossibilità pratica o giuridica di

accedere a risorse anche più elementari rispetto a quelle, sempre più sofisticate, che oggi costituiscono imprescindibile supporto allo studio universitario. E così, ad esempio, nei rapporti dei gruppi di lavoro realizzati nell'Istituto di Milano Opera si legge della mancanza di spazi per studiare; della difficoltà di ottenere in tempi brevi il materiale di supporto allo studio; della difficoltà di ottenere i libri di testo prenotati tramite la biblioteca e dei problemi alla restituzione dei libri per ritardi dovuti al poco tempo consentito al prestito; di operatori che, a causa del sottodimensionamento, hanno difficoltà a seguire gli studenti; di una rigida burocrazia carceraria che impedisce di velocizzare lo svolgimento delle pratiche universitarie.

L'affermazione del diritto allo studio universitario in carcere non può limitarsi, dunque, ad una enunciazione astratta e formale, ma pretende interventi attivi, e garanzie peculiari, volte a rimediare a condizioni di disuguaglianza di fatto.

La creazione dei Poli Universitari ha certamente contribuito, in maniera decisiva, alla concreta attuazione di queste prescrizioni. Nondimeno, sono ancora molti gli obiettivi da realizzare. L'impegno congiunto, sotto un profilo logistico, tecnico e finanziario, di Università e Amministrazione penitenziaria deve convergere nel garantire un adeguato supporto organizzativo alle sezioni universitarie nonché adeguati sistemi informatici e telematici: pc non obsoleti e muniti di adeguati *software*, stampanti, così da superare i problemi determinati dalla difficoltà a far entrare, negli Istituti, le "chiavette USB", necessarie per la stampa della tesi, e soprattutto un collegamento telematico con le reti di Ateneo – per usufruire di risorse e servizi e poter gestire le pratiche relative alla carriera studentesca – e collegamenti audiovisivi con docenti e funzionari degli Atenei stessi. Sarebbe necessario implementare la possibilità di fruire di corsi in videoconferenza nonché ampliare la possibilità di svolgere esami in videoconferenza attraverso appositi protocolli. Per questo aspetto risulterebbe di estrema utilità l'apporto fornito dalle Università Telematiche, le quali, in virtù di apposite convenzioni, potrebbero fornire materiale didattico e lezioni su supporto informatico.

5. L'istruzione non è un ambito che si può circoscrivere solo alla scuola e all'università, perché si tratta di un settore in cui va compresa anche la formazione professionale. Del resto, l'educazione al lavoro e la possibilità di sviluppare nuove competenze professionali sono il maggior deterrente nei confronti del ritorno alla criminalità e costituiscono la base più solida per un ritorno alla vita libera. Se questi fattori già da soli evidenziano la centralità della formazione professionale per il detenuto (molti detenuti non hanno mai lavorato), la formazione professionale diventa un itinerario imprescindibile ai fini del reinserimento, tanto più importante in ragione della profonda evoluzione che, negli ultimi decenni, ha vissuto il mondo del lavoro.

La centralità della formazione professionale è tale da aver condotto, in sede di elaborazione delle proposte relative all'esecuzione della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, a suggerire l'inserimento nell'art. 15 O.P. della formazione professionale tra gli elementi del trattamento da affiancare all'istruzione e al lavoro⁶. Una formazione professionale da declinare, ad esempio, attraverso l'implementazione di percorsi integrati di formazione e inserimento lavorativo che consenta ai detenuti l'acquisizione e il recupero di capacità relazionali e professionali, indispensabili a ricostruire la propria identità sociale (pensiamo a corsi intramurari di cucina, ristorazione, sartoria e manutenzione edile ma pensiamo anche alle attività teatrali o sportive).

6. Il teatro, e più in generale, la cultura "attiva in carcere", consente lo sviluppo di competenze professionali che possono essere impiegate anche al termine dell'esperienza carceraria; consente l'elaborazione di istanze problematiche e di vissuti emotivi traumatizzanti e, sotto questo profilo, previene forme di autolesionismo; sviluppa la capacità di gestione della rabbia e dell'aggressività; riduce la propensione alla recidiva. Per quest'ultimo aspetto, sono molteplici le fonti internazionali e nazionali – tra queste ultime, le analisi condotte dall'Istituto superiore di studi penitenziari – che attestano come il tasso di recidiva, che è circa del 65% nella media italiana (analogo in Europa), scende sotto il 20% fra coloro che durante la detenzione possono accedere al lavoro (intramurario o esterno), e, addirittura, al 6% fra coloro che in carcere svolgono attività artistiche e culturali. In particolare, il teatro e il cinema.

Questo accade per una serie di ragioni tra loro strettamente connesse. Innanzitutto, le attività teatrali o cinematografiche promuovono lo sviluppo della personalità perché contrastano l'impoverimento culturale. In secondo luogo, la partecipazione a queste attività favorisce l'acquisizione di specifiche competenze e professionalità che agevolano i percorsi di reinserimento attraverso la creazione di possibili sbocchi occupazionali. Infine, soprattutto le attività teatrali realizzate in carcere costituiscono ponti con la società esterna perché contribuiscono ad erodere i muri del pregiudizio e favoriscono il rapporto con il contesto sociale, anche perché coloro che dall'esterno hanno l'opportunità di assistere e di partecipare a queste iniziative ripensano alla relazione con il carcere e soprattutto alla relazione con chi vi è detenuto.

Numerose compagnie teatrali sono presenti nei vari Istituti e elevato è il numero di detenuti coinvolti nella partecipazione ad interessantissime iniziative. Si ritiene però che solo un'esatta definizione del valore e della funzione dei progetti culturali nelle carceri, a livello normativo nazionale e regionale, possa ovviare al problema della non sistematicità di questi interventi che sono a tutti gli effetti interventi trattamentali. In questo contesto, infatti, il principale dei problemi è che, fino a quando le attività culturali verranno rappresentate come

⁶ V., sul punto, P. Bronzo, *Modifiche in tema di lavoro di pubblica utilità*, in G. Giostra - P. Bronzo, *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, cit., 204-205.

mera occasione di intrattenimento per la popolazione detenuta, le fonti di approvvigionamento finanziario per il necessario sostegno alle professionalità esterne impiegate nei progetti non basteranno a soddisfare la domanda, né a dare un sostegno davvero significativo all'offerta. Un passo avanti in questo senso potrebbe essere fatto ove si aprisse e 'istituzionalizzasse' un dialogo con e tra i Ministeri competenti (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) al fine di mettere in opera sinergie volte al rafforzamento, al miglioramento e all'innalzamento della qualità delle attività culturali negli Istituti penitenziari. Il che significherebbe garantirne il "radicamento", trasformandole da attività intermittenti ad attività regolari.

7. Come per le attività culturali, anche per le attività sportive è quanto mai opportuno affermare la necessità di un cambio di paradigma: da attività meramente 'ricreative' spesso incluse nella generica denominazione di 'intrattenimento', ad attività strutturate e soprattutto chiaramente finalizzate al recupero di un positivo rapporto del detenuto con il proprio corpo e con il proprio 'star bene'⁷. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per una serie di ragioni, tra le quali non ultima quella derivante dal fatto che la restrizione in uno spazio limitato e mono-caratterizzato, di per sé determina la riduzione di alcune funzioni legate al movimento, alla vita all'aria aperta, alla possibilità di adattarsi ad ambienti diversi. Questo fattore è ancora più rilevante in molti Istituti italiani dove gli spazi dei cortili non permettono alcuna visione di medio-lunga distanza, assicurano solo una visione uniforme, monocromatica, non articolata e soprattutto non permettono in molti casi alcuna attività fisica diversa dall'andare avanti e indietro.

Lo sport contribuisce alla costruzione, o alla ristrutturazione, dell'emotività e della personalità dell'individuo, perché è motivante, è connesso all'idea della sfida, del confronto e ha come obiettivo ottenere un risultato e anche saper perdere e ripartire. In questa ottica, è utile anche per creare competenze e prospettive occupazionali: si pensi all'attivazione di corsi di formazione professionale per arbitri, giudici di gara, allenatori e istruttori sportivi.

Sulla base di queste premesse già nel 2013 il Ministro della giustizia ha stipulato nel 2013 un Protocollo d'intesa con il Presidente del CONI volto a riorganizzare la presenza dello sport in carcere in termini di attrezzature, di connessione con la realtà sportiva esterna e di potenziamento delle attività. Il progetto complessivo così avviato è stato denominato "Sport in carcere" e coinvolge il Ministero, il CONI e il DAP. Il Protocollo esplicita l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita negli Istituti penitenziari attraverso l'attività sportiva, considerata un elemento essenziale del trattamento e della rieducazione,

⁷ In argomento v., A.M. Capitta - D. Coco, *Il significato rieducativo dell'attività ludico-sportiva in carcere: una riflessione giuridica e pedagogica*, in *Rivista formazione, lavoro, persona*, 2016, n. 17, 47.

e di creare i presupposti reali di un reinserimento dei soggetti interessati attraverso uno specifico programma di formazione.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, non pare inopportuno concludere con una frase di Don Ciotti, particolarmente carica di significato.

L'obiettivo di qualunque intervento in materia di istruzione e di formazione professionale dei detenuti, infatti, deve essere quello di riconsegnare alla società una persona responsabilizzata e cosciente, che è capace a sua volta di restituire positività; ma ciò è possibile solo se quella persona in carcere non si è ammalata, avvilita o incattivita e se le Istituzioni riescono ad accogliere e ad essere una comunità e non solo un insieme di, pur necessarie, regole.

ILP